

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**VALERIO.** Io intendo di chiedere uno schiarimento riguardo all'articolo 27 che abbiamo di già votato.

Quest'articolo è così concepito:

« Le iscrizioni e le licenze sono valide pel corso di un anno dalla loro data.

« Esse potranno per altro, in caso di abuso per parte dell'esercente, essere rinvocate dall'autorità che le ha rilasciate e munite del suo visto. »

Io domando: in qual modo sarà riconosciuto quest'abuso?

Dipenderà forse dal semplice capriccio del sindaco o di un commissario di polizia il privare l'esercente del diritto di attendere al suo commercio? Sarà la decisione inappellabile? Ciò sarebbe ingiusto.

Io prego la Commissione od il signor ministro di volermi fornire una spiegazione a tale riguardo.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** L'onorevole preopinante sa che in materia di pubblica sicurezza non si possono addurre quelle prove che si danno quando trattasi di reati comuni.

Del resto, faccio osservare che l'articolo 25 contiene già una disposizione a favore di colui che domanda la concessione dicendo che il richiedente potrà ricorrere all'autorità superiore.

Così pure potrà ricorrere all'autorità superiore colui in odio del quale siasi rinvocata la facoltà già concessa, e, se il sindaco o l'autorità politica del luogo avranno commesso un abuso, si farà ragione ai richiami del richiedente.

**VALERIO.** Io accetto la spiegazione del signor ministro, ma credo essere mestieri che se ne faccia cenno nella legge mercè un'aggiunta all'articolo 27.

**PRESIDENTE.** La proponga.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** Io credo veramente che non è necessario perché, nel modo stesso che, per quanto riguarda la concessione, c'è il richiamo all'autorità superiore; così, quando si tratti della revoca, si potrà sempre avere aperta la via del richiamo alla stessa autorità. Nondimeno si potrebbe dire: « avrà pure luogo in questo caso il ricorso a termini dell'ultimo alinea dell'articolo 25. »

**VALERIO.** Io accetto quella redazione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'aggiunta come venne testè formulata dal signor ministro.

(È approvata.)

« Art. 28. L'esercente sarà tenuto di presentare l'iscrizione o licenza a semplice richiesta degli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza o dei carabinieri. »

Metto ai voti questo primo alinea.

(È approvato.)

« Se rifiuterà di darne visione, se allegherà di non averla presso di sé o di averla smarrita, o ne esibirà una che non gli appartenga, ovvero confesserà di esserne sprovveduto, sarà presentato all'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale, ove le consti dell'ottenuta iscrizione o licenza, restituirà la libertà all'imputato, ed in caso contrario lo rimetterà al giudice di mandamento.

« Questi sentirà l'arrestato nelle sue risposte e, non adducendosi da esso legittima scusa, potrà condannarlo senz'alcuna formalità d'atti ad un'ammenda estensibile a lire 15 per la prima volta od anche agli arresti. »

Metto ai voti questo secondo alinea.

(È approvato.)

« Nel caso però che l'arrestato abbia presentata un'iscrizione o licenza che non gli appartenga, la pena sarà del

carcere non minore di giorni 15 nè maggiore di un mese. »

La parola spetta al deputato Arrigo su quest'ultimo alinea.

**ARRIGO.** Farò una breve osservazione, riguardo a questa aggiunta proposta dalla Commissione, ed è questa: chiederò se non sembri forse che la pena del carcere, non minore di giorni 15 e non maggiore di un mese, sia un po' troppo esagerata, e se non sarebbe opportuno il ridurla agli arresti. Io comprendo che un merciaiuolo, il quale faccia uso di iscrizione o di una licenza che non gli appartenga, abbia con sé un maggior carattere di dolo e di gravità, e che conseguentemente bisogna eziandio punirlo con una pena maggiore; ma in tal caso io dico: siccome non si applicherebbe più una sola pena di polizia, ma si farebbe passaggio, giusta le regole generali, alla pena correzionale, e siccome la Camera, non ha guari, ha dato la sua sanzione ad una legge colla quale si estendeva la facoltà ai giudici di mandamento al *maximum* del doppio dell'arresto, io credo che, se vuolsi mantenere questa pena non minore di giorni 15 e non maggiore di un mese, in tal caso dovrebbe questa pena essere pronunciata dal tribunale di prima cognizione come più competente, secondo le regole ordinarie della materia.

**PRESIDENTE.** Il deputato Naytana ha la parola.

**NAYTANA.** In questo terzo capo di legge, sulla di cui discussione versiamo, dopo essersi negli articoli 24, 25, 26 e 27 date alcune prescrizioni in riguardo a quelli che esercitano negozio ambulante, obbligandoli a fare iscrizione dei loro nomi nel registro dell'autorità e ad ottenere la licenza dell'autorità politica provinciale o municipale, si viene ora coll'articolo 28 a determinare il procedimento e le pene contro quelli che procedono all'esercizio di un tal negozio non provveduti di licenza, o che ricusino d'esibirla, o che usino d'una licenza loro non appartenente. Quantunque nulla abbia ad osservare sulle disposizioni penali dei diversi alinea di quest'articolo, stimo nullameno necessaria una qualche aggiunta o variazione per maggior chiarezza delle stesse disposizioni, per mettere in armonia tra loro tutti gli alinea dello stesso articolo e per ridurre ad uniformità e consonanza tutte le prescrizioni di questa legge. Ho detto a maggior chiarezza, imperocchè, essendo quest'ultimo alinea una continuazione e compimento di quanto si tratta e si dispone nell'articolo precedente, agevolmente si comprende che la pena comminata in quest'ultimo alinea debba infliggersi dalla stessa autorità giudiziaria determinata nell'alinea che precede, cioè dal giudice di mandamento. Ma non perciò si preclude l'adito ad ogni dubbio, al che sommamente deve attendersi nel formulare le leggi.

Essendo la competenza dei giudici di mandamento in materia penale, per il Codice di procedura criminale che forma il nostro diritto comune in proposito, circoscritta alla cognizione e decisione dei soli reati punibili con pene di polizia, ogni maggiore attribuzione, ogni estensione a conoscere e decidere sui reati importanti pene più gravi, deve rigettarsi sempre quando non sia espressamente attribuita colla nuova legge che intende variare od ampliare le già fissate competenze. Imperciocchè nel silenzio, nell'oscurità, nel dubbio della portata delle nuove disposizioni, deve ritenersi in vigore il prescritto della legge anteriore; e ciò molto più in materia di competenza, a cui si presume che il legislatore non abbia inteso derogare con espressioni indirette, generiche o suscettive di doppio senso, sibbene con espressioni precise, chiare e tanto specifiche che valgano a dimostrare di essersi, non solo voluto recedere dalla precedente regola, ma puranche stabilito in qual modo si abbia ad operare la variazione che si vuole introdurre, e sino a quali termini.